

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO**

RICORSO

CON ISTANZA EX ARTT. 41, COMMA 4° E 52, COMMA 2° C.P.A.

del **Comune di Petrosino**, con sede in Petrosino (TP) Piazza della Repubblica, P. IVA 00584590914, nella persona del Sindaco ed attuale rappresentante legale, dott. Gaspare Giacalone, rappresentato e difeso, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 26 giugno 2018 e giusta procura in calce al presente atto su foglio separato *ex art.* 83 c.p.c., dall'Avv. Antonietta Sartorio (cod. fisc. SRTNNT73P67D423G., pec *sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it*; fax 091 304188), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, nella via Torquato Tasso n. 4,

CONTRO

- l'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- l'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- l'**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Trapani**, in persona dell'attuale legale rappresentante;

E NEI CONFRONTI

- dell'**Associazione Agricola Interpodereale Contrada Ficuzza**, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- dell'**Associazione Agricola Serro Croce**, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- dell'**Associazione Agricola Romano - Valpetroso**, in persona dell'attuale legale rappresentante;

- dell'Associazione Agricola Contuberna - Leone, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- del Comune di Petralia Soprana, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- dell'Associazione Agricola Interpodereale Refalzafi De Pupo, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- dell'Associazione Agricola Favarotta – Passo Geraci, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- della Città Metropolitana di Palermo, in persona dell'attuale legale rappresentante;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del D.D.G. n. 000584 del 31.05.2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di approvazione della **graduatoria definitiva** regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 *“Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della sivecoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”*, nella parte in cui il Comune di Petrosino è stato inserito nell'Elenco dei Progetti non ammessi, in merito al Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 *“Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”*;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. 5293 del 23.03.2018 dell'UST di Palermo e dell'allegato nuovo elenco, non conosciuta dall'odierno ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n. 15309 del 27.03.2018 del Servizio Ragioneria Centrale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Territoriale e pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, non conosciuta dall'odierno ricorrente;
- degli elenchi provinciali definitivi corretti relativi alle istanze ammissibili a

finanziamento, non ammissibili e non ricevibili del bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 e la nota che convalida i precedenti elenchi nota prot. n. 3294 del 15.05.2018 dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani, relativa alla valutazione della domanda di sostegno del Comune di Petrosino Progetto di cui alla domanda n. **54250224570** "*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "Strada consorziale Ciocca" in c.da Ferla Samperi*", non conosciuti dall'odierno ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 6892 del 27.03.2018 del dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio VII;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 7720 del 4.04.2018 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle nota prot. n. 10367 del 8.05.2018 del dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio VII;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. n. 195 del 2.03.2018, pubblicato in data 6.03.2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di approvazione della **graduatoria definitiva** regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 "*Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della sivecoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*", nella parte in cui il Comune di Petrosino è stato inserito nell'Elenco dei Progetti non ammessi, in

merito al Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”;

- del verbale dei lavori – ove esistente – della Commissione esaminatrice e della nota prot. n. 12177 del 18.12.2017 dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani, relativa alla valutazione delle osservazioni del Comune di Petrosino prodotte a seguito della pubblicazione degli Elenchi provvisori delle domande ritenute non ammissibili / non ricevibili, tra le quali risultava l’istanza del Comune di Petrosino, non conosciuti dall’odierno ricorrente;

- del D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di approvazione degli **Elenchi provinciali provvisori** delle domande ritenute ammissibili al finanziamento e di quelle ritenute non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “*Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della sivecoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali*”, nella parte in cui il Comune di Petrosino è stato inserito nell’Elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, non ricevibili per Provincia e della relativa motivazione, in merito al Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”;

- del verbale dei lavori – ove esistente – della Commissione esaminatrice e della nota prot. n. 8750 del 27.09.2017 dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Trapani, relativa alla valutazione della domanda di sostegno del Comune di Petrosino Progetto di cui alla domanda n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi”, non conosciuti dall’odierno ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del **paragrafo 14.1** <Documentazione richiesta> delle Disposizioni attuative – Parte Specifica – Allegato A della Misura/Sottomisura 4.3.1 (approvate con D.D.G. 1030 del 31 agosto 2016 e modificate con D.D.G. n. 1438

del 31 ottobre 2016), nella parte e per le motivazioni specificate *infra*, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'**art. 4** <*Tempi e modalità di presentazione delle domande*> del Bando pubblico del 15.11.200016 Reg. CE 1305/2013 – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “*Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della sivilcoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali*”, e del D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 di approvazione, nella parte e per le motivazioni specificate *infra*, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione dell'avvio del procedimento prot. n. 1837 del 10.03.2017 del Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Trapani dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, relativo all'istruttoria della domanda **n. 54250224570** “*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi*”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

CON CONSEGUENTE INSERIMENTO

del Progetto del Comune di Petrosino **n. 54250224570** “*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi*” nella “**Graduatoria regionale istanze ammissibili a finanziamento / Definitiva**” a valere sulla sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “*Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della sivilcoltura-viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali*”.

FATTO

Con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale – per il PSR 2014/2020 (*doc. 1*).

Con successivo D.D.G. 1030 del 31.08.2016, modificato con D.D.G. n. 1438 del 31.10.2016, è stato approvato il Bando pubblico Reg. CE 1305/2013 – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 e le Disposizioni attuative – Parte Specifica – Allegato A della predetta Misura/Sottomisura 4.3.1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (*doc. 2*) con dotazione finanziaria di euro 50.000.000,00 per interventi nel settore agricoltura ed euro 4.000.000,00 per interventi nel settore forestale; per il quale il Comune di Petrosino ha presentato domanda di sostegno n. 54250224570 “*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata “Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi*” per un importo di euro 988.000,00 (*doc. 3*).

A seguito della presentazione, nei termini (20.02.2017) della domanda di sostegno, il Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Trapani dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, competente per territorio, ha inoltrato la comunicazione dell'avvio del procedimento prot. n. 1837 del 10.03.2017 (*doc. 4*).

A seguito dell'esame della istanza effettuato dal Servizio per il Territorio di Trapani, incaricato della verifica sulla ricevibilità delle domande il cui esito è stato trasmesso con nota prot. n. 8750 del 27.09.2017, è stato pubblicato il D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017 di approvazione degli Elenchi provinciali provvisori delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento e di quelle ritenute non ammissibili e non ricevibili, assegnando il termine di 15 giorni entro cui presentare apposite osservazioni (*doc. 5*).

Nel quale Elenco il Comune di Petrosino è risultato inserito nell'Elenco provvisorio delle istanze non ammissibili a finanziamento, non ricevibili Provincia di Trapani per la seguente motivazione: “Progetto non cantierabile alla data di scadenza del Bando” (doc. 5).

In riscontro alle predette risultanze di non ricevibilità della domanda, il Comune di Petrosino ha formulato osservazioni con prot. n. 17303 del 26.10.2017 evidenziando l'errore nel quale fosse incorso l'Ufficio esaminatore (doc. 6).

Vagliate le prodotte osservazioni dal Servizio 16 UST Trapani, del quale esame e/o valutazione non si ha conoscenza, con il D.D.G. n. 195 del 2.03.2018 (pubblicato in data 6.03.2018), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha confermato la non ricevibilità / non ammissibilità della istanza del Comune di Petrosino con la seguente motivazione “*Non cantierabile – Le autorizzazioni presentate sono state rilasciate oltre i termini di scadenza della domanda come il verbale di validazione del Progetto*” n. 54250224570; approvando la graduatoria definitiva regionale delle istanze ritenute ammissibili al finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, di cui rispettivamente agli Allegati Elenchi/Graduatorie (doc. 7).

Con Avviso prot. n. 8933 del 17.04.2018 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha comunicato il ritiro del citato Decreto n. 195/2018 (doc. 8).

Con successivo D.D.G. n. 000584 del 31.05.2018, oggi impugnato, unitamente agli intervenuti provvedimenti presupposto, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha annullato il D.D.G. n. 195/2018 e al contempo approvato la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020, confermando la non ricevibilità /

non ammissibilità della istanza del Comune di Petrosino con la seguente motivazione “*Non cantierabile – Le autorizzazioni presentate sono state rilasciate oltre i termini di scadenza della domanda come il verbale di validazione del Progetto*” n. 54250224570; di cui rispettivamente agli Allegati Elenchi/Graduatorie (*doc. 9*).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno pertanto annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS DELLA LEGGE 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – GRAVE TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come evidenziato in punto di fatto, a seguito della presentazione, nei termini, della domanda di sostegno n. 54250224570, il Servizio 16 – Servizio per il Territorio di Trapani dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, competente per territorio, ha inoltrato la comunicazione dell'avvio del procedimento prot. n. 1837 del 10.03.2017 per l'istruttoria.

A seguito dell'esame della istanza è stato pubblicato il D.D.G. n. 1197 del 5.10.2017 di approvazione degli Elenchi provinciali provvisori delle domande ritenute ammissibili al finanziamento e di quelle ritenute non ammissibili e non ricevibili, nelle quali graduatorie il Comune di Petrosino è risultato inserito nella graduatoria provvisoria delle istanze non ammissibili a finanziamento, non ricevibili Provincia di Trapani per la seguente motivazione: “*Progetto non cantierabile alla data di scadenza del bando*” (*doc. 5*).

In riscontro alle predette risultanze di non ricevibilità della domanda, il Comune di Petrosino ha formulato osservazioni prot. n. 17303 del 26.10.2017 evidenziando l'errore nel quale fosse incorso l'Ufficio esaminatore e, specificamente, rilevando che la domanda di sostegno era stata inserita nel portale SIAN nei termini previsti dall'art.

4, comma 1 del bando ossia entro il 20.02.2017 (*doc. 1*); e che nei successivi 15 gg era stato presentato il Progetto in forma cartacea, completo della documentazione prescritta dal par. 14.1 delle Disposizioni Attuative del bando (*doc. 2*).

Nonostante le puntuali e corrette osservazioni prodotte, con successivo D.D.G. n. 195 del 2.03.2018 l'Assessorato si è limitato ad un mero richiamo generico delle citate osservazioni, confermando la non ammissibilità e/o ricevibilità del Progetto di che trattasi, senza confutare nel merito le stesse.

Come rilevato in fatto, con Avviso prot. n. 8933 del 17.04.2018 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha comunicato il ritiro del citato Decreto n. 195/2018 (*doc. 8*).

Con successivo D.D.G. n. 000584 del 31.05.2018, oggi impugnato, unitamente agli intervenuti provvedimenti presupposto, l'Assessorato ha annullato il D.D.G. n. 195/2018 e al contempo approvato la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, confermando la non ricevibilità / non ammissibilità della istanza del Comune di Petrosino con la medesima motivazione (*doc. 9*).

Per l'emanazione di entrambi i Decreti, l'Assessorato non ha rispettato la normativa in materia di partecipazione al procedimento.

In altri termini, nel caso di specie la partecipazione al procedimento è avvenuta in chiave meramente "burocratica", atteso che l'Assessorato, pur avendo consentito al Comune di produrre osservazioni rispetto alla graduatoria provvisoria, ha ommesso qualunque considerazione sulle puntuali e pertinenti osservazioni presentate dal Comune in chiave partecipativa.

Ne discende l'illegittimità degli atti oggi impugnati per violazione della disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto l'Assessorato, per rispettare nella sostanza le norme indicate in epigrafe, avrebbe dovuto entrare nel merito delle osservazioni presentate dal Comune di Petrosino, esplicitando perché le stesse non fossero accoglibili.

Nulla di ciò è avvenuto nel caso di specie.

In tal senso il T.A.R. Salerno ha affermato che *“E’ illegittimo un provvedimento (nella specie di annullamento in autotutela di un permesso di costruire), nel caso in cui la P.A., pur avendo effettuato nei confronti della parte interessata la comunicazione di avvio del procedimento, abbia poi omissso di prendere in considerazione le osservazioni successivamente presentate dal privato in chiave partecipativa”* (Sez. I, sentenza n. 520 del 8 marzo 2016).

Nella richiamata sentenza il Tribunale ha osservato che, nella specie, la P.A. aveva omissso di esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto che le osservazioni della parte, tendenti a patrocinare un esito diverso, rispetto al preannunziato esercizio del potere d’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in oggetto, non potessero essere meritevoli di favorevole considerazione; con la conseguenza che sussisteva la violazione della disciplina legislativa di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, e il provvedimento di secondo grado adottato andava annullato per tale dirimente ragione formale-procedimentale; l’Amministrazione aveva fornito, della disciplina, in tema di comunicazione d’avvio del procedimento, una lettura assolutamente riduttiva, oltre che “burocratica”, come tale inidonea ad assolvere alla specifica funzione, alla stessa assegnata dalla giurisprudenza prevalente, avendo la P.A. ritenuto, in particolare, che fosse sufficiente, allo scopo di garantire una corretta dialettica infraprocedimentale, indirizzare, al privato e al suo tecnico, una “comunicazione” circa le osservazioni presentate da quest’ultimo, precedente e formalmente distinta dal provvedimento conclusivo del procedimento; **l’Ufficio competente avrebbe dovuto, onde rispettare nella sostanza le norme in commento, entrare nel merito delle osservazioni licenziate dal privato, esplicitando perché le stesse non fossero accoglibili.**

Ed ancora la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *“Le norme di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990 non vanno applicate in modo meccanico e formalistico ma devono essere intese nel senso che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento amministrativo siano effettivamente valutate dall’Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del*

provvedimento finale” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 4 novembre 2008, n. 19267).

Nel caso di specie, come risulta dal provvedimento finale di esclusione dalla graduatoria dei Progetti ammessi a finanziamento, oggi impugnato, non vi è stata alcuna valutazione chiara, dell’apporto collaborativo fornito dall’odierno ricorrente, limitandosi l’Assessorato a richiamare formalmente e meccanicamente le osservazioni del ricorrente.

Risulta evidente, dunque, che la partecipazione al procedimento è stata meramente formalistica e burocratica e posta in essere in violazione della disciplina normativa richiamata.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 “TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE” DEL BANDO IN COMBINATO DISPOSTO DEL PARAGRAFO 5 “REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ” E DEL PARAGRAFO 14.1 “DOCUMENTAZIONE RICHIESTA” DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE – PARTE SPECIFICA – ALLEGATO A DELLA MISURA/SOTTOMISURA 4.3 AZIONE 1 DEL PSR SICILIA 2014/2020 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL’AMMODERNAMENTO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SIVICOLTURA-VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L’ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI” – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Come rilevato in fatto, il Comune di Petrosino è stata inserito nell’Elenco definitivo delle istanze ritenute non ammessi a finanziamento / non ricevibili sul presupposto che il Progetto sia “*Non cantierabile – Le autorizzazioni presentate sono state rilasciate oltre i termini di scadenza della domanda come il verbale di validazione del Progetto*”, non avendo ritenuto fondate le osservazioni prodotte dal Comune a seguito della pubblicazione degli Elenchi provvisori.

In merito si evidenzia l'erroneità e la conseguente illegittimità dell'esclusione del **Comune di Petrosino** dai soggetti ammissibili agli aiuti per le seguenti ragioni.

L'art. **4 del Bando** <Tempi e modalità di presentazione delle domande> ha previsto che:

“Le domande di partecipazione al bando potranno essere caricate sul SIAN a partire dal 01/12/2016 e sino al 20/02/2017; dopo il rilascio delle stesse le domande (telematiche) dovranno essere presentate in forma cartacea secondo quanto previsto al paragrafo 14 “Disposizioni attuative specifiche della Misura/Sottomisura 4.3.1.”.

I progetti dovranno essere completi della documentazione (cartacea) prevista dal paragrafo 14.1. delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3. Azione 1 PSR Sicilia 2014/2020

I progetti inviati oltre i termini indicati nel presente bando saranno ritenuti irricevibili e, pertanto, non soggetti ad ulteriori attività istruttorie”.

Le citate **Disposizione Attuative Parte Specifica** prevedono, al **paragrafo 5** <**Requisiti di accesso** e condizioni di ammissibilità>, i requisiti che gli istanti avrebbero dovuto possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

A sua volta, il **successivo paragrafo 14** <**Domanda di sostegno**> ha previsto che:

“La presentazione della domanda di sostegno in forma telematica, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l'inammissibilità della stessa.

... La domanda di sostegno CARTACEA, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata in duplice copia entro 15 giorni dal rilascio ... completa di tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della stessa.”.

A sua volta, la richiesta <**documentazione richiesta**> è stata specificamente indicata al successivo **paragrafo 14.1** richiamato dal menzionato art. 4 del Bando, prevedendo che:

“Il Progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda (cartacea) dovrà essere allegata ... tutta la documentazione

necessaria per la immediata esecuzione delle opere

La documentazione (cartacea) **da presentare, pena l'inammissibilità della domanda è la seguente:**

...

doc. 4) Progetto “cantierabile”, corredato da concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta necessari alla realizzazione dell’investimento; ...”.

Dalla **lettura testuale del combinato disposto** delle prescrizioni su indicate, emerge con tutta evidenza come il Bando e le Disposizioni Attuative **distinguano**, come peraltro prassi di tutti i Bandi del genere:

- il **momento** di presentazione della domanda di sostegno telematica, nella quale l'istante ha l'obbligo di **indicare il Progetto esecutivo predisposto** e di **possedere i requisiti di accesso** (*cf. art. 4 del Bando e § 5 delle Disposizioni Attuative*);

- dal **successivo momento** – **nel caso in esame 15 giorni** – nel quale l'istante deve, a pena di inammissibilità, produrre unitamente alla domanda cartacea (copia cartacea corrispondente a quella telematica) la pertinente documentazione **comprovante la cantierabilità del Progetto**, **ossia** le autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta necessari alla realizzazione dell'investimento (*cf. § 14.1 delle Disposizioni Attuative*).

Dalle prescrizioni del Bando e delle Disposizioni Attuative ne discende, pertanto, che la <cantierabilità> del Progetto esecutivo (sin dal momento della presentazione della domanda telematica) **può e deve** intervenire nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda telematica, con ciò **consentendo che l'acquisizione delle autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta necessari possa realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda telematica ed entro il range temporale dei 15 giorni; come avvenuto nella fattispecie in esame.**

Eppure, interpretando erroneamente le citate prescrizioni, il Servizio 16 ha ritenuto la domanda presentata dal Comune ricorrente non ammissibile / non ricevibile sull'**erroneo presupposto** che già al momento della presentazione della domanda di sostegno telematica il Comune avrebbe dovuto possedere, non soltanto un Progetto esecutivo ed i requisiti di ammissibilità di cui al § 5 delle Disposizioni Attuative, bensì

anche un Progetto cantierabile (ossia munito di tutti i necessari pareri a tal fine); pur non avendolo mai espressamente previsto e/o specificato nella *lex specialis*.

In particolare, l'Assessorato ha dedotto che, al momento di presentazione della domanda telematica il Progetto non fosse ammissibile, perché non cantierabile, a causa della mancanza di alcune autorizzazioni necessarie a tal fine, tra le quali il verbale di validazione del Progetto, acquisito dal Comune nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda telematica e la produzione cartacea della stessa domanda con la relativa documentazione.

L'assunto è palesemente errato in quanto **le citate prescrizioni hanno previsto che, al momento della presentazione della domanda telematica nel SIAN, l'istante dovesse essere in possesso di un Progetto esecutivo, ossia redatto nelle forme previste dal codice degli appalti (art. 23, comma 8 del D.L.vo n. 50/2016) per essere qualificato tale e avendo concluso le procedure di elaborazione e progettazione dello stesso; ma non un Progetto cantierabile, ossia di immediata realizzabilità dello stesso, che invece richiede il possesso di ogni parere, nulla osta, autorizzazione ecc., da possedere al momento successivo della produzione documentale cartacea (nei 15 gg).**

Ne discende che la domanda di sostegno del Comune di Petrosino avrebbe dovuto essere ammessa in quanto, correttamente, in sede di presentazione della domanda telematica il Comune ha dichiarato di essere in possesso del Progetto esecutivo e dei requisiti di ammissibilità, e nei successivi 15 giorni ha poi prodotto la documentazione attestante il Progetto esecutivo cantierabile.

Dalla documentazione versata in atti e da quanto su esposto, pertanto, risulta come il Comune abbia presentato la domanda di aiuto completa della necessaria documentazione prescritta dalla *lex specialis* in esatto adempimento della stessa e come l'Amministrazione esaminatrice sia incorsa in errore, valutando del tutto infondatamente la sua domanda <carente di documentazione essenziale> e, dunque, non ricevibile, nonostante **nel caso in esame non sussistesse l'obbligo di un Progetto cantierabile al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto.**

Alla luce di quanto dedotto, il Progetto del Comune di Petrosino deve essere legittimamente valutato ammissibile a finanziamento ed inserito nel relativo Elenco di cui al Decreto oggi impugnato.

III. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. In ogni caso, senza recedere da quanto su dedotto, nella denegata non temuta ipotesi in cui si aderisse alla determinazione dell'Amministrazione, in tema di interpretazione, ossia ritenere che le clausole di cui all'**art. 4 del Bando e dei paragrafi 5, 14 e 14.1 delle Disposizioni attuative** sopra richiamate, siano da ritenere di interpretazione non univoca e dunque ambigua, l'Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente procedere all'esclusione del Progetto del Comune di Petrosino, in quanto, per giurisprudenza amministrativa costante, **in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla procedura di gara**, invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del *favor participationis*, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale tra i partecipanti.

In tal senso l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - con la sentenza 27 luglio 2016, n. 20 -, ha affermato che *“In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di*

ambiguità, incertezza o contraddittorietà (T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577” (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 8 luglio 2016, n. 987); ed ancora T.A.R. Sardegna, Sez. I – sentenza 6 novembre 2012 n. 914, secondo cui “1. In presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche della lex specialis della gara – delle quali non può che essere responsabile la stessa Amministrazione che ha redatto i provvedimenti regolatori della gara – è illegittima, per inosservanza dei principi di ragionevolezza ed imparzialità, l’esclusione di un’impresa concorrente che abbia fatto affidamento su un’interpretazione non illogica della disciplina dettata.

2. Le disposizioni di gara, intanto possono essere considerate ambigue, in quanto, oggettivamente considerate – secondo il loro contenuto letterale e la finalità perseguita, e nel confronto con altre prescrizioni procedurali contenute nello stesso bando – siano idonee ad indurre in errore i concorrenti. Il giudizio di ambiguità di una norma di gara origina dunque da una valutazione complessiva e di insieme della lex specialis” (cfr. anche T.A.R. Piemonte, Sez. I - sentenza 30 novembre 2009 n. 3190, secondo cui “In presenza di clausole ambigue o, comunque, non univoche della lex specialis della gara - delle quali non può che essere responsabile la stessa Amministrazione che ha redatto i provvedimenti regolatori della gara - è illegittima, per inosservanza dei principi di ragionevolezza ed imparzialità, l’esclusione dell’impresa concorrente che abbia fatto affidamento su un’interpretazione non illogica della disciplina dettata”).

Ed invero, ove sussista incertezza in ordine al contenuto delle clausole del bando, va preferita l’interpretazione che agevoli la più ampia partecipazione alla procedura, in nome del principio del *favor participationis* e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (per tutte, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14/03/2016, n. 1015); ed ancora è stato chiarito che “*deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, dovendosi escludere ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze applicative. ...*

Quindi, in caso di equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, del favor participationis nonché del dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative (cfr. art. 1337 c.c.) impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati” (cfr. Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 AVCP – parte seconda).

Ne deriva che i sopra menzionati principi ostano all'esclusione nel caso in cui la stazione appaltante non abbia indicato in maniera chiara e puntuale la clausola di esclusione (in tal senso, Parere di Precontenzioso n. 125 del 19/07/2012 – AVCP).

Alla luce di quanto dedotto, il Progetto del Comune di Petrosino deve essere legittimamente valutato ammissibile a finanziamento ed inserito nel relativo Elenco.

2. A ciò si aggiunga che la corretta interpretazione delle citate previsioni, come su specificata, viene ulteriormente supportata dalla lettura dei **successivi Bandi indetti dal medesimo Assessorato** del PSR Misure 7.2, 7.5 e 4.2, il quale ha invero meglio specificato ed espressamente richiesto:

- al **momento** di **presentazione della domanda di sostegno telematica**, ai fini della ammissibilità, il possesso di un **Progetto esecutivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle norme vigenti;**

- al **successivo momento** e, **precisamente, in caso di ammissibilità, il possesso della cantierabilità da dimostrare entro 90 / 120 ecc. giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria** (cfr. bandi indetti dall'Assessorato Agricoltura – *doc. 10*).

Pertanto, anche in ipotesi di riconosciuta ambiguità delle citate previsioni, oggi impugnate, le stesse vanno correttamente lette nel senso meglio precisato dai Bandi successivi dello stesso Assessorato e, conseguentemente valutare ammissibile il Progetto del Comune di Petrosino.

IV. IN VIA SUBORDINATA:

ILLEGITTIMITÀ E/O NULLITÀ DELL'ART. 4 DEL BANDO E PARAGRAFI 5, 14 E 14.1 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE.

In via meramente subordinata, in ipotesi in cui si ritenesse legittima l'interpretazione secondo la quale le clausole richiamate in epigrafe imponessero l'obbligo, a pena di inammissibilità, di possedere al momento della presentazione della domanda di sostegno telematica un Progetto esecutivo ed al contempo cantierabile, tali clausole sarebbero illegittime e/o nulle.

Ed invero, così lette si porrebbero in palese contrasto con i principi in materia di buona amministrazione, ragionevolezza e di partecipazione alle procedure selettive in forza dei quali, infatti, il requisito sostanziale della <cantierabilità> del Progetto, ossia della immediata possibilità di iniziare materialmente i lavori deve essere posseduto, quanto meno, al momento della ammissibilità del Progetto.

Anticipare, infatti, la soglia del possesso di tale requisito già al momento di presentazione della domanda telematica – nel quale momento comunque il Progetto è e deve essere esecutivo – significherebbe irragionevolmente ed irrazionalmente imporre un onere eccessivo e sproporzionato al soggetto partecipante, senza alcun beneficio concreto per l'interesse pubblico.

Ed invero, a riprova della fondatezza del presente motivo di ricorso, basti richiamare i successivi Bandi indetti dal medesimo Assessorato, il quale ha meglio specificato ed espressamente richiesto:

- al **momento** di presentazione della domanda di sostegno telematica, ai fini della ammissibilità, il possesso di un **Progetto esecutivo, corredato di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni previste dalle norme vigenti;**

- al **successivo momento** e, **precisamente, in caso di ammissibilità, il possesso della cantierabilità da dimostrare entro 90 / 120 ecc. giorni dalla pubblicazione**

della graduatoria provvisoria (cfr. bandi indetti dall'Assessorato Agricoltura – *doc. 10*).

Pertanto, se diversamente lette e/o interpretate le clausole indicate in epigrafe devono ritenersi illegittime e/o nulle, con ciò comportando che il Progetto del Comune di Petrosino n. 54250224570 "*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "Strada consorziale Ciocca" in c.da Ferla Samperi"* **deve essere legittimamente valutato ammissibile a finanziamento ed inserito nel relativo Elenco di cui al Decreto oggi impugnato.**

ISTANZA CAUTELARE

I motivi sopra esplicitati rendono manifesta la sussistenza di entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'ammissibilità della domanda di sostegno del Comune di Petrosino n. 54250224570 "*Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata "Strada consorziale Ciocca" in c.da Ferla Samperi"*, odierno ricorrente, con il **punteggio di autovalutazione di 71,80** (collocandosi presumibilmente tra la posizione 19 / 21), ossia entro i 50.000.000,00 euro finanziabili.

Per la Misura in questione è stata prevista la copertura finanziaria pari ad **euro 50.000.000,00 per interventi nel settore agricoltura, ed euro 4.000.000,00 per interventi nel settore forestale, la cui graduatoria è però unica** e, pertanto, si procederà alla specifica attribuzione del finanziamento dei singoli progetti in base alla materia/settore, all'ordine di ammissione, sino all'esaurimento della predetta somma disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento.

Pertanto, seguirà l'assegnazione dei fondi sino all'esaurimento della disponibilità finanziaria dichiarata, così pregiudicando illegittimamente il diritto dell'odierno ricorrente al finanziamento del proprio Progetto che rientra nel bacino finanziabile.

ISTANZA EX ARTT. 41, COMMA 4° E 52, COMMA 2° C.P.A.

Il sottoscritto difensore e rappresentante del **Comune di Petrosino**, in forza della procura alle liti in calce al presente atto su foglio separato *ex art. 83 c.p.c.*, chiede di

essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.

In particolare, l'art. 41 comma, 4 c.p.a. dispone *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

E il successivo art. 52 comma 2 c.p.a. dispone *“Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*.

Rilevato che, nel caso di specie, la notificazione del presente ricorso nei modi ordinari è particolarmente **difficile se non impossibile ad oggi per il numero e per la corretta individuazione dei soggetti potenzialmente controinteressati e collocati nella graduatoria di merito, per le seguenti ragioni:**

- sia perché il punteggio cui si ritiene avrebbe diritto il Comune, calcolato attraverso la autovalutazione, è soltanto presunto e non confutato;
- sia perché non è dato con certezza stabilire se il finanziamento previsto nel Bando sia sufficiente a finanziare i Progetti ritenuti, ad oggi, ammissibili e che nel futuro saranno finanziati;
- sia perché il finanziamento è di euro 50.000.000,00 per interventi nel settore agricoltura, ed euro 4.000.000,00 per interventi nel settore forestale e la graduatoria di merito oggi stilata non distingue quali Progetti siano riferibili all'una o all'altra fonte di finanziamento;
- sia perché le Associazioni, istanti, sono associazioni di scopo ossia costituite ad hoc per la partecipazione al Bando, divenendo impossibile reperire la sede legale da fonti ufficiali;
- sia perché si procederà alla specifica attribuzione del finanziamento dei singoli progetti in base alla materia/settore, all'ordine di ammissione, sino all'esaurimento

della predetta somma disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento, con ciò non potendo individuare quali soggetti sarebbero esclusi dal finanziamento;

- si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a. la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, **ossia ai soggetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria definitiva**, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito *internet* della Regione siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea o altra modalità ritenuta idonea.

Il presente ricorso, pertanto, viene notificato ad alcuni soggetti ammessi (dei quali è si è riusciti ad individuare la sede) ed individuati sulla base del loro punteggio e della loro posizione in graduatoria rispetto all'eventuale inserimento dell'odierno ricorrente ed, altresì, sulla base presuntiva di calcoli del finanziamento (sino ad euro 50.000.000,00 / 54.000.000,00) e del punteggio, precisando le Associazioni, istanti ed in graduatoria, sono Associazioni di scopo ossia costituite ad hoc per la partecipazione al Bando, divenendo impossibile reperire la sede legale da fonti ufficiali, e riservandosi di integrare ed integrando la notifica a seguito della autorizzazione che vorrà concedere codesto Ecc.mo Tribunale.

Per quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

- **in via preliminare**, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio ((ossia i soggetti ammessi a finanziamento), tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito *internet* della Regione siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea o altra modalità ritenuta idonea;

- **sempre in via preliminare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, inserire l'odierno ricorrente nell'Elenco definitivo delle domande ritenute

ammissibili al finanziamento PSR Sicilia 2014/2010 - sottomisura 4.3 Azione 1
“Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della sivilcoltura-viabilità
interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” per il
Progetto n. 54250224570 “Lavori di ristrutturazione della strada rurale denominata
“Strada consorziale Ciocca” in c.da Ferla Samperi” per un importo di euro
988.000,00;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, annullando i provvedimenti impugnati con
ogni consequenziale statuizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad euro
650,00.

Palermo 25 luglio 2018

Avv. Antonietta Sartorio

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Antonietta Sartorio, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala, n. 8 del 26 novembre 2007, ho notificato per conto del **Comune di Petrosino** (P. IVA 00584590914), rappresentato e difeso come in atti, il suo esteso Ricorso facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale di Palermo _____ in data corrispondente a quella del timbro postale:

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, ad **Associazione Agricola Interpodereale Contrada Ficuzza**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Cerda (PA), Contrada Burgitabus n. 1 – 90010

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, ad **Associazione Agricola Serro Croce**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Monteverde (AV), Contrada Piazze n. 4 – 83049

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, ad **Associazione Agricola Romano - Valpetroso**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Nicosia (EN), via Bartolomeo Provenzale n. 9 – 94014

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, a **Associazione Interpodereale Contuberna – Leone**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Santo Stefano Quisquina (AG), via Nazionale Sud 9 – 92020

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, a **Comune di Petralia Soprana**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato per la carica in Petralia Soprana, piazza del Popolo n. 1 – 90026

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, a **Associazione Interpodereale Refalzafi De Pupo**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Chiesa Sclafani (PA), via Andrea Finocchiaro Aprile – 90033

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, ad **Associazione Agricola Favarotta – Passo Geraci**, in persona dell'attuale legale rappresentante, domiciliato in Chiesa Sclafani (PA), Salita Arcuri – 90033

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio

- previa iscrizione al n. _____ del mio registro cronologico, a **Città Metropolitana di Palermo**, in persona dell'attuale legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Palermo, via Maqueda n. 100 – 90134

Raccomandata _____

Avv. Antonietta Sartorio